Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1037.

Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di cinque unità per il grado di capitano.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

Art. 2.

Nell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale;

« nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale; ».

Art. 3.

Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 393 » è sostituita dalla cifra « 388 ».

Art. 4.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 1038.

Istituzione dei Vice consolati di 2ª categoria in Talca e Temuco (Cile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso (Cile).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Talca (Cile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Temuco (Cile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1959

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 106 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 1039.

Istituzione dei Vice consolati di 2ª categoria in Windsor, Sudbury e Sault S.te Marie (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Toronto (Canadà).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Windsor (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Toronto.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Sudbury (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Toronto.

Art. 3.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Sault S.te Marie (Canadà) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Toronto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1959

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. **1040**.

Ripartizione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 7 zone,
n. 17 legioni,
n. 6 nuclei regionali di polizia tributaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1959

GRONCHI

TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n* 102 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1959, n. **1041**.

Modifiche allo statuto del Credito fondiario sardo, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1510 e 4 maggio 1958, n. 756;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 30 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 1, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, sono così modificati:

Art. 1. — Il Credito fondiario sardo, società per azioni, che ha avuto origine dalla continuazione e dallo esaurimento della liquidazione dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario a norma del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 e del relativo regolamento, e loro successive modificazioni, nonchè delle leggi speciali emanate od emanande che disciplinano la materia.

L'Istituto potrà istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238.

Art. 9. — Le cartelle, la cui creazione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione giusta il successivo art. 14, sono distinte per saggio di interesse e possono essere ripartite in serie per ciascun saggio.

Le cartelle con l'indicazione della data della deliberazione di creazione, devono essere firmate da un membro del Consiglio di amministrazione, dal direttore generale o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 21 e da un delegato governativo agli effetti della vigilanza di cui al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e relativo regolamento.

Le medesime firme saranno apposte nell'apposito processo verbale — da redigersi nel giorno dell'effettuata emissione — dal quale dovrà risultare il quantitativo delle cartelle emesse, specificando l'importo, il saggio, la serie, il taglio ed i numeri relativi nonchè i mutui definitivi che — per pari importo — vengono vincolati.

Con le stesse modalità di cui ai due commi precedenti, potranno essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di cartelle unitarie o multiple i numeri delle quali dovranno essere riportati nei predetti certificati.

In caso di sorteggio di numeri di cartelle comprese nei certificati nominativi, verranno apportate nei certificati — a seguito del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate — le occorrenti variazioni di riduzioni o di sostituzione di titoli nuovi a quelli estratti.

Potranno farsi risultare, su detti certificati, annotamenti di vincolo, eventuali cessioni totali o parziali in proprietà o a semplice garanzia.

Come per le cartelle, così anche per i detti certificati, il relativo modello, deliberato dal Consiglio di amministrazione, verrà sottoposto all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 10. — La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, a seconda che sarà stabilito dalla assemblea chiamata a provvedere alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza, dimissioni, morte, decadenza, incompatibilità di uno o più amministratori, si provvederà a norma dell'art. 2386 del Codice civile.

Qualora però sia venuta a mancare la maggioranza degli amministratori, anche gli altri si intenderanno decaduti e dovrà essere convocata l'assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio.

Art. 12. — Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Quest'ultimo potrà anche essere scelto fuori del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, determinandone i poteri, salvo quanto disposto dal successivo art. 18.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato composto del presidente, e in sua vece del vice presidente e di tre consiglieri al quale verranno delegate le facoltà che il Consiglio delibererà di attribuirgli.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente e, subordinatamente il consigliere più anziano di età.

Art. 13. — Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del Consiglio e del Comitato, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o dell'amministratore delegato o del Collegio sindacale.

Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o anche altrove, saranno fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello della adunanza e, nei casi d'urgenza, potranno essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

L'avviso di convocazione, contenente gli affari allo ordine del giorno, sarà inviato anche al delegato governativo, il quale potrà intervenire alle sedute del Consiglio e del Comitato.

Art. 14. — Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'assemblea.

In particolare delibera:

a) sulla concessione dei mutui e sulle loro modalità;

b) sulla formazione del bilancio annuale;

c) salvo il disposto dell'art. 18 lettere *c*) e *d*), sulle iscrizioni, rinunzie, surroghe e cancellazioni di ipoteche; le azioni giudiziarie; le eventuali compere e aggiudicazioni dei beni immobili, nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; le cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;

d) sulla ripartizione per l'impiego del capitale, giusta quanto previsto nella seconda parte del precedente art. 7 e l'impiego dei fondi di riserva statutaria e speciale;

e) stabilisce la provvigione dei mutui;

f) delibera la creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;

g) provvede all'istituzione di agenzie nel territorio nazionale, come disposto al precedente art. 3;

h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e licenzia i dipendenti dell'Istituto e ne fissa il trattamento economico.

Art. 15. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

L'art. 17 è soppresso.

L'art. 18, assume la denominazione di art. 17; esso è così modificato:

Al Consiglio di amministrazione sarà assegnata dall'assemblea ordinaria, nella quale avrà luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sarà stabilito dal Consiglio stesso.

E' inserito il seguente nuovo articolo che assume la denominazione di art. 18:

L'amministratore delegato dirige e gestisce l'Istituto nei limiti della delega del Consiglio di amministrazione.

All'amministratore delegato spettano comunque i seguenti poteri:

a) di sottoporre al Consiglio ed al Comitato le proposte di affari;

b) di curare la riscossione delle entrate e di ordinare le spese nei limiti stabiliti, provvedendo ai pagamenti occorrenti;

c) di promuovere in rappresentanza dell'Istituto gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi;

d) di consentire: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni dei patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'Istituto; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso;

e) di proporre la nomina ed il licenziamento dei dipendenti dello Istituto e, nei casi di urgenza, di sospenderli.

Gli articoli 19, 20 e 21 sono così modificati:

Art. 19. — Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e uno o due vice direttori generali o direttori centrali, conferendo loro quelle facoltà e attribuzioni che riterrà opportune.

Art. 20. — Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e nel caso in cui l'amministratore delegato non sia nominato o nel caso di sua assenza od impedimento assume le facoltà ed i poteri di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 21. — Il Consiglio di amministrazione designa chi debba sostituire, in caso di assenza o impedimento, il direttore generale, attribuendogli tutte le facoltà a questi consentite o limitandole.

E' inserito il seguente nuovo articolo che assume la denominazione di art. 22:

La firma sociale spetta:

a) al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) all'amministratore delegato in unione ad un membro del Consiglio di amministrazione o al direttore generale o ad un vice direttore generale o ad un direttore centrale,

c) all'amministratore delegato singolarmente per gli atti di cui all'art. 18 lettera *d*);

d) per gli atti sociali di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni ed i vaglia nonchè per la corrispondenza ordinaria, compresa quella con le Agenzie, all'amministratore delegato singolarmente oppure, con le modalità ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai vice direttori generali ed ai direttori centrali.

Qualora l'amministratore delegato non sia nominato o in caso di sua assenza od impedimento, spettano al direttore generale i poteri di firma come sopra previsti per l'amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione può conferire per singoli atti o categorie di atti, deleghe speciali

L'intestazione del titolo III è così modificata:

« Consiglio di amministrazione - Comitato - Amministratore delegato - Direzione ».

L'intestazione del titolo IV è così modificata:

« Firma sociale ».

Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 rimangono invariati e assumono rispettivamente la denominazione di articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 103 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1042.

Sottoposizione alla disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, viene posta sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 114 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1959.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni verificatesi nei mesi di giugno e novembre 1957 nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità,

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge,

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il 20 giugno e l'11 novembre 1957 alcuni Comuni della provincia di Rovigo hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 20 giugno e l'11 novembre 1957 il territorio dei sottonotati Comuni della provincia di Rovigo:

Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Contarina.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1959
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 73

(6675)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1959.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni verificatesi nei mesi di giugno e ottobre 1958 nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito dal 21 al 22 giugno ed il 1° ottobre 1958 alcuni Comuni della provincia di Udine hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito dal 21 al 22 giugno e il 1° ottobre 1958 il territorio dei sottonotati Comuni della provincia di Udine.

Attimis, Cividale, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Roiale, Remanzacco, Savogna, San Leonardo, Stregna, San Pietro al Natisone, Taipana, Torreano, Cercivento, Sutrio, Ravascletto, Prato Carnico, Comeglians, Ovaro, Raveo, Preone, Villa Santina, Enemonzo, Lauco, Arta, Zuglio, Socchieve, Sàuris, Paluzza, Meduno, Vito d'Asio, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Frisanco, Erto e Casso, Forgària

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 75

(6676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1959.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione del 30 ottobre 1959 verificatasi nel territorio del comune di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il 30 ottobre 1959 il comune di Ancona hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 30 ottobre 1959 il territorio del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 74

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Multedo, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° aprile 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Multedo, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società mutua cooperativa edilizia Ergon Seconda, dal comm. Angelo Tagliabue, dalla Società Superba, Società per azioni, dalla Società per azioni « Petrol Pegli », dalla Società per azioni Morteo, dalla Società immobiliare Multedo Società per azioni, « S.I.M.S.A. - S.p.A. », dal marchese ing. Enrico Reggio in proprio e quale procuratore generale del fratello dott. Vincenzo Reggio, e dalla Società nazionale metanodotti, Società per azioni, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua natura collinare del preappennino ligure e per la magnifica vegetazione arborea della villa Rostand e della villa Chiesa, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona in località di Multedo, sita nel territorio del comune di Genova-Pegli, così delimitata: ad occidente, a partire dalla villa Rostand, il limite percorre tutto il corso del torrente Varenna fino all altezza del rio Menegasso, il cui andamento costituisce il confine dell'area nord, fino alla strada di collegamento con via S. Alberto; segue ad oriente il decorso di via S. Alberto, includendo l'area del cimitero, e procede aderendo al percorso del rio Pini Storti fino all'incrocio di via Multedo di Pegli che costituisce il limite sud; segue il primo tratto di via Raggio, quindi il primo tratto di via Fontana di Pegli e contorna la villa Rostand ricongiungendosi alla riva del Varenna, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua natura collinare del preappennino ligure e per la magnifica vegetazione della villa Rostand e della villa Chiesa, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 agosto 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 40

Oggi 1° aprile 1958, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, via Balbi, 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente

Ordine del giorno

GE-PEGLI - Località « MULTEDO » Installazione depositi olii minerali

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta

Il punto all'ordine del giorno trova concordi tutti i componenti, nell'accettazione dei limiti perimetrali della zona ad oriente del Varenna, secondo la proposta presentata dal prof Multedo, e sulla base di una definizione grafica planimetrica presentata dallo stesso, che coincide in massima parte con la zona definita nel grafico predisposto dalla Soprintendenza ad integrazione delle aree già vincolate

Pertanto, viene stabilito, descrittivamente, il contorno dell'area da assoggettare, nei seguenti termini.

ad occidente, a partire dalla villa Rostand, percorre tutto il corso del torrente Varenna fino all'altezza del rio Menegasso, il cui andamento costituisce il confine dell'area a nord, fino alla strada di collegamento con via S Alberto, segue ad oriente il decorso di via S Alberto, includendo l'area del cimitero, e procede aderendo al percorso del rio Pini Storti fino all'incrocio con via Multedo di Pegli che costituisce il limite a sud, segue il primo tratto di via Raggio, quindi il primo tratto di via Fontana di Pegli e contorna la villa Rostand ricongiungendosi alla riva del Varenna La motivazione proposta e così formulata

« Collina del preappennino ligure che costituisce un vasto scenario naturale all'abitato di Pegli, comprendendo nuclei verdi di particolare bellezza, per la magnifica vegetazione arborea, quali la villa Rostand e la villa Chiesa, ben definita plasticamente nel suo profilo a partile dagli argini del Varenna, sul lato occidentale, fino al cimitero, ad oriente, e che pertanto urbanisticamente e complementare alla zona residenziale ».

Il presidente avv Agostino VIRGILIO

Il segretario dott Giuseppe CONSOLI

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1959.

Approvazione di ulteriori durate e corrispondenti capitali per tariffe di assicurazioni popolari, attualmente in vigore, presentati dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di durate non previste in tariffe attualmente in vigore approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo relativo, debitamente autenticato, ulteriori durate e corrispondenti capitali per le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

tariffe n. 2 e 3, relative all'assicurazione dotale, senza visita medica, a premio mensile, di un capitale pagabile al beneficiario se in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso.

Roma, addì 2 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1959, n. 3076, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia di un mutuo di L. 400 600 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6702)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 settembre 1959, n. 3750, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 260, il comune di Palermo è stato autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 510 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6677)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 339, il comune di Augusta (Siracusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66 860 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6734)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 259, il comune di Camaiore (Lucca) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6678)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 258, il comune di Terracina (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6679)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 255, il comune di Monfalcone (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6680)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 253, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 33.140 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6682)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 254, il comune di Cesena (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98 020 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6681)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1959, n. 3775, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 240, il comune di Genova è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 491 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6683)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959 registro n. 27 Interno, foglio n. 252, il comune di Lucera (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6684)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1959, n. 3774, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 266, il comune di Venezia è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 330 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6685)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 248, il comune di Ostuni (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6686)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 250, il comune di Ortona (Chieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33 620 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6687)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 246, il comune di Mola di Bari (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39 550 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6688)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 247, il comune di Terlizzi (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119 550 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6689)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 244, il comune di Senigallia (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6690)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 245, il comune di Gioia del Colle (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6691)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 242, il comune di Osimo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6692)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 251, il comune di Rossano (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6693)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 331, il comune di Bisceglie (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6694)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 256, il comune di Sulmona (Aquila) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.445.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6695)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 264, il comune di Porto Tolle (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.530.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6696)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 265, il comune di Adria (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6697)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 263, il comune di Fano (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6698)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 261, il comune di Gubbio (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6699)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 262, il comune di Assisi (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6700)

Autorizzazione al comune di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 27 Interno, foglio n. 243, il comune di Iesi (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6701)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati

CIRCOLARE N. 168/1959

Con la circolare n. 78/1959 del 2 luglio 1959, sono state dettate le norme riguardanti la guida di autobus, autotreni autoarticolati ed autosnodati.

Al fine di dare interpretazioni uniformi, in relazione all'assestamento dei traffici e alla sicurezza della circolazione si dettano le seguenti disposizioni le quali sostituiscono quelle contenute nella citata circolare n. 78/1959 che resta abrogata.

L'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prescrive che agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati e agli autoarticolati carichi e vuoti, totalmente o parzialmente, devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.

La legge tuttavia in relazione alle caratteristiche dei veicoli e della natura dei servizi prevede le seguenti deroghe all'obbligo dei due conducenti:

a) autotreni, quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivo di frenatura di servizio, continuo ed automatico, ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura;

b) autobus adibiti ad autolinee urbane;

c) tutti i veicoli nei casi riconosciuti opportuni dal Ministero dei trasporti I.G.M.C.T.C. quando non ricorrono le condizioni previste nei precedenti punti *a*) e *b*).

In relazione al punto *c*) la guida può essere affidata ad un solo conducente nei seguenti casi:

A - Trasporto di persone

Autobus, autoarticolati ed autosnodati immatricolati con targa nazionale e circolanti carichi o vuoti

Aa) Autobus:

1) autobus in servizio di linea o di noleggio da rimessa o destinato ad uso privato di peso complessivo a pieno carico non superiore a centoquaranta quintali;

2*a*) autobus (di peso superiore a centoquaranta quintali) adibito in servizio di linea regolarmente concessa, quando la lunghezza della linea non eccede duecento chilometri e vi sia uno stazionamento di almeno due ore tra l'orario ufficiale di arrivo e quello di partenza dal capolinea iniziale o terminale;

2*b*) autobus (di peso superiore a centoquaranta quintali) adibito al servizio di linea regolarmente concessa, con corse frequenti, quando la percorrenza giornaliera complessiva, con

uno stesso autobus in base al programma di esercizio, non superi i 200 chilometri E' altresi consentito l'impiego di un solo conducente quando la percorrenza complessiva dell'autobus superi i 200 chilometri fino a un massimo di 400, a condizione che dopo la percorrenza di un complesso di tratte non eccedente duecento chilometri si faccia luogo ad uno stazionamento di almeno due ore oppure al cambiamento del conducente con altro che non abbia effettuato la guida da almeno due ore.

I programmi di esercizio, gli orari di partenza e di arrivo con l'indicazione delle distanze chilometriche, l'orario di servizio dei conducenti per ogni autobus debbono essere sempre affissi nei capolinea iniziali e terminali ed in ogni stazione di fermata per il controllo degli organi di vigilanza sulla strada,

3) autobus (di peso superiore a centoquaranta quintali) in servizio di noleggio da rimessa o adibito ad uso privato per percorrenze stradali, nelle 24 ore successive a quella di partenza, non superiori a due tratte ciascuna di duecento chilometri con intervallo di stazionamento dell'autobus di almeno due ore tra ogni tratta Il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del doppio conducente, e subordinato in detto caso alla compilazione di un documento di viaggio compilato dal vettore o dall'autista contenente le seguenti indicazioni:

1) nominativo del conducente,
2) luogo ed ora della partenza,
3) luogo ed ora presuntiva dell'arrivo;
4) ora effettiva di arrivo,
5) itinerario e chilometri percorsi nella prima tratta fino a duecente chilometri, ed in caso di effettuazione della seconda tratta per non oltre altri 200 chilometri,
6) ora di partenza e di arrivo presuntiva;
7) itinerario e chilometri percorsi,
8) ora effettiva di arrivo

Il documento deve essere redatto prima dell'inizio di ogni viaggio ad eccezione dell'ora effettiva di arrivo

Per le percorrenze comprese tra 250 e 400 chilometri puo essere utilizzato il documento di viaggio da emettere a norma dell'art 127 del Testo unico citato, purchè contenente tutte le indicazioni di cui sopra

Ab) Autobus immatricolati all'estero e circolanti nel territorio nazionale

1) autobus di peso massimo a pieno carico non superiore a centoquaranta quintali

2) autobus di peso superiore a centoquaranta quintali) in servizio di linea regolarmente concessa, quando la lunghezza della linea nel territorio italiano non sia superiore a duecento chilometri

3) autobus di peso superiore a centoquaranta quintali adibito a qualsiasi servizio, autorizzato o non, quando ricorrono le condizioni previste al precedente punto *Aa*) 3)

Sono validi in sostituzione del documento di viaggio i carnets di viaggi purche contenenti tutte le indicazioni prescritte nel documento di viaggio avanti citato.

Avvertenza generale

Le disposizioni previste nei punti *Aa*) ed *Ab*) non si applicano oltre i casi ed i tempi in essi espressi; l'autobus con rimorchio per trasporto di persone e l'autosnodato per trasporto di persone immatricolati in Italia oppure all'estero e circolanti in Italia, sono assoggettati come prescritto dalla legge, all'obbligo dei due conducenti

B - Trasporto di cose

Ba) Autoarticolati immatricolati con targa nazionale e circolanti carichi o vuoti.

1) autoarticolato il cui semirimorchio non abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a cento quintali,

2) trattore stradale non atto al carico con rimorchio di peso complessivo a pieno carico non superiore a cento quintali,

3) autoarticolato il cui semirimorchio abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a cento quintali, per percorrenze nelle 24 ore successive a quella di partenza non superiore a 100 chilometri — le tratte singole si sommano fino ai 100 chilometri — nel viaggio di andata o di ritorno purche munito di un documento di viaggio, compilato dal vettore o dal conducente per conto del vettore, contenente le seguenti tassative indicazioni:

1) targa d' immatricolazione dell'autoarticolato,
2) nominativo del conducente e del vettore.
3) natura e peso della merce oggetto del trasporto,
4) luogo ed ora del carico e della partenza,
5) luogo ed ora presuntiva di arrivo,
6) località ed ora di scarico dei quantitativi parziali o totali, di merce;
7) itinerario e chilometri percorsi nel primo viaggio fino a cento chilometri;
8) indirizzi del mittente e del destinatario,
9) località e data di emissione del documento

Ogni documento deve essere come sopra prescritto, in due parti distinte riferentisi una al viaggio di andata e l'altra al viaggio di ritorno.

Il documento deve essere compilato prima dell'inizio di ogni viaggio di andata o di ritorno e deve essere conservato dal vettore per due mesi dalla data di emissione Il certificato mod *H* 16-*ter*, per il trasporto di carburanti ed olii minerali, puo sostituire il citato documento.

Bb) Autotreni, autoarticolati e autosnodati immatricolati all'estero e circolanti nel territorio nazionale.

1) autoarticolato composto di veicolo trattore non atto al carico e di un semirimorchio che non abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a cento quintali, indicato nella licenza di circolazione,

2) trattore stradale non atto al carico con rimorchio di peso complessivo a pieno carico non superiore a cento quintali;

3) autoarticolato circolante vuoto o carico in località aventi una distanza stradale dalla dogana italiana di entrata non superiore ai cento chilometri oppure nella provincia nella quale trovasi la dogana italiana di entrata

C - Veicoli adibiti a scuola di guida

Autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti a scuola di guida, a condizione che:

a) l'istruttore che affianca l'allievo sia già stato riconosciuto idoneo da questa Amministrazione (art. 493 del regolamento) ed in possesso quindi della tessera di riconoscimento MC 705,

b) l'allievo sia in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, (art 83 del Codice della strada).

D - Disposizioni comuni

La inosservanza delle presenti disposizioni e delle condizioni prescritte, comporta la violazione dell'art 124 di cui trattasi, pertanto è applicabile la sanzione ivi prevista

Per gli autoveicoli immatricolati all'estero, notizia della violazione, con l'indicazione precisa della ditta, della sua residenza e dello Stato di appartenenza, della targa del veicolo, della località, della data e dell'ora della constatazione della infrazione, deve essere anche comunicata a questo Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio motorizzazione, il quale provvede a diffidare la ditta per il tramite delle competenti Autorità straniere, con l'avvertenza che in caso di successive violazioni, non sarà ammesso per i suoi veicoli l'ingresso in Italia

Dal 1° gennaio 1960, gli autotreni, gli autoarticolati ed autosnodati destinati al trasporto di persone o di cose, per i quali a norma delle presenti disposizioni in applicazione della legge, non e consentita la guida con un solo conducente, non saranno ammessi all'entrata in Italia se alla guida non sono adibiti due conducenti, tuttavia è consentita l'assunzione in loco di un secondo conducente munito della prescritta patente di guida della categoria E

Il Ministro: Angelini

(6715)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «diritto ecclesiastico» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Ferrara è vacante la cattedra di «diritto ecclesiastico» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 283

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	621,30	621 —	621,10	621,22	621 —	621,08	621 —	621,10	621,25
$ Can.	652,35	652,50	652 —	652,45	652,25	652,62	652,25	653 —	653 —	652,50
Fr. Sv.	143,70	143,75	143,73	143,80	143,70	143,85	143,74	143,60	143,80	143,70
Kr. D.	89,97	90 —	89,98	90,01	90 —	89,99	89,95	89,98	89,99	89,98
Kr. N.	86,94	86,98	86,92	86,96	86,95	86,96	86,945	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,84	119,90	119,92	119,925	119,80	119,90	119,89	119,80	119,89	119,90
Fol.	164,60	164,72	164,69	164,64	164,60	164,68	164,61	164,65	164,69	164,70
Fr. B.	12,41	12,425	12,425	12,425	12,4125	12,43	12,4225	12,40	12,42	12,425
Fr. Fr.	126,56	126,60	126,56	126,56	126,50	126,57	126,56	126,57	126,58	126,58
Lst.	1738,45	1739 —	1739 —	1738,75	1738,50	1738,70	1738,65	1738,50	1738,75	1739,25
Dm. occ.	148,85	148,95	148,925	148,935	148,87	148,90	148,89	148,90	148,90	148,90
Scell. Austr.	23,92	23,94	23,93	23,9375	23,92	23,94	23,935	23,93	23,93	23,94

Media dei titoli dell'11 dicembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,75
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	97,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,625
Id. 5 % 1936	101,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1959

1 Dollaro USA	621,09
1 Dollaro canadese	652,35
1 Franco svizzero	143,77
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	86,952
1 Corona svedese	119,907
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,424
100 Franchi francesi	126,56
1 Lira sterlina	1738,70
1 Marco germanico	148,912
1 Scellino austriaco	23,936

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 9304/1731, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione alle signore Marcucci Giuseppina, nata in Atessa il 19 marzo 1925, Marcucci Massimina, nata in Atessa il 18 febbraio 1928 e Marcucci Maria, nata in Atessa il 7 marzo 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq 4200, riportate in catasto alla particella n 96/a-e del foglio di mappa n. 34 ed alla particella n. 4-parte del foglio di mappa n. 43; nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 690 e 689.

Con decreto Ministeriale in data 20 marzo 1959 n. 9305/1732, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig Rucci Michelangelo, nato in Atessa il 20 gennaio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estesa complessivamente mq. 21 835 riportate in catasto alla particella n. 193/v del foglio di mappa n. 35, alle particelle numeri 68/a e 89/b del foglio di mappa n 37 ed alla particella n. 2-parte del foglio di mappa n. 53, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 787, 788 e 786.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 numero 15846/1627, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Tano Maria-Carmela, nata in Atessa il 3 luglio 1922 e Tano Giuseppe, nato in Atessa il 5 novembre 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese complessivamente mq. 4130 riportate in catasto alle particelle numeri 111/q e 180-parte del foglio di mappa n. 21, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 505 e 504.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 n. 9297/1724, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 24 marzo 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese complessivamente mq 270, riportate in catasto alla particella n 180/b-c del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n 29-parte del foglio di mappa n. 29-parte del foglio n 32, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 427/a e 426/a.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 n 9295/1722, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig Marcucci Domenico, nato in Atessa il 10 aprile 1910 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2760, riportate in catasto alle particelle numeri 43/b e 26-parte del foglio di mappa n 43, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 699 e 698.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 numero 9296/1723, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione al signor Farina Giuseppe, nato in Atessa il 24 giugno 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq 2125, riportate in catasto alle particelle numeri 111-*a-n*, 97-parte, 98-parte del foglio di mappa n. 21, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 532 e 531.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 n 9294/1721, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Pellegrini Luigi, nato in Atessa il 17 maggio 1924, Pellegrini Nicola, nato in Atessa il 6 dicembre 1928 e Pellegrini Giuseppe, nato in Atessa l'8 marzo 1934 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq 6630, riportata in catasto alla particella n. 165/*q* del foglio di mappa n. 16, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 323.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 n 9302/1729, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione alla signora Marcolongo Anna, nata in Atessa il 17 aprile 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq 995, riportate in catasto alle particelle numeri 193/*a-c* e 176-parte del foglio di mappa n 35, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 710 e 709.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959 n 9303/1730, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig Marcucci Arcangelo, nato in Atessa il 5 febbraio 1876, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq 6395, riportate in catasto alle particelle numeri 96/*l*, 79-parte, 96/*a-f* e 79-parte del foglio di mappa n 34 ed alla particella n 5-parte del foglio di mappa n. 43, nonche nella planimetria tratturale con i numeri 665, 663, 664, 692 e 691.

(6589)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 16011 in data 7 dicembre 1959, il sig Edoardo Pierotti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(6712)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno di Bosa (Nuoro)

Con decreto interministeriale n 164 del 20 luglio 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno di Bosa (Nuoro).

(6711)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il trasferimento al patrimonio dello Stato dell ex polveriera « Scarpone » in comune di Belvedere Po (Pavia), pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n 140 del 4 giugno 1958, la superficie dell'immobile in questione indicata in mq 2800 deve intendersi rettificata in mq 3800.

(6666)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo dei servizi speciali antincendi), riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1959, registro n. 11 Interno, foglio n 267 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 161 del 9 luglio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1959, registro n. 22 Interno, foglio n 359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 250 del 16 ottobre 1959, con il quale sono stati riaperti, per la durata di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957 e relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Ritenuto che occorre fissare i giorni, in cui dovranno avere luogo le prove scritte e le prove pratiche del suddetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi, indetto con decreto Ministeriale 13 aprile 1959 e riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 1959, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle).

Roma, addì 1° dicembre 1959

Il Ministro: BISORI

(6714)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera del personale direttivo del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1959, registro n. 1 Commercio estero, foglio n 201, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera del personale direttivo del Ministero,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art 5 del predetto decreto Ministeriale,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera del personale direttivo del Ministero del commercio con l'estero prevista dall'art 5 del decreto Ministeriale 3 marzo 1959 con il quale è stato indetto il concorso stesso, è composta come segue:

Presidente.

Crisci dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:

Villani prof Felice, ordinario di scienze delle finanze e di diritto finanziario;

Negri prof Guglielmo, libero docente di istituzioni di diritto pubblico;

Ferroni Carli dott Dino, direttore generale del Ministero,

Lo Monaco dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero.

Membri aggregati:

Scodro prof.ssa Ada Angelina, ordinaria di lingua francese,

Fidora prof ssa Anna Maria, ordinaria di lingua tedesca,

Trapani prof. Domenico, ordinario di lingua inglese.

Segretario:

Di Chio dott. Michele, consigliere di 1ª classe del Ministero

Segretario supplente:

Rapisarda dott. Andrea, consigliere di 2ª classe del Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1959

Il Ministro: DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 187. — SEVERATI

(6668)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 41 in data 7 febbraio 1959, con il quale è stato bandito il concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee,

Riconosciuta la regolarità delle operazioni,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto lo statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 4,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso suindicato:

1	Sabolo Alma	punti	55,946	su 100
2	Gervasone Maria in Giachino	»	51,950	»
3	Mottet Vittoria	»	43,510	»
4	Timo Gemma	»	39,335	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 27 novembre 1959

Il Presidente MARCOZ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n 409 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetriche condotte vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1958, indetto con decreto n. 41 in data 7 febbraio 1959,

Viste le domande delle concorrenti da cui risultano le sedi richieste da ciascuna di esse, in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e l'art 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n 4,

Visto lo statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge 26 febbraio 1948, n 4,

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Sabolo Alma: consorzio Donnas-Bard-Hône-Pont Bozet-Champorcher,

2) Gervasone Maria in Giachino: consorzio Brusson-Ayas-Challant St. Anselme,

3) Mottet Vittoria: comune di La Thuile;

4) Timo Gemma: comune di Cogne

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 27 novembre 1959

Il Presidente: MARCOZ

(6610)

PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il decreto dell'assessore regionale per l'igiene e la sanità n 3284, in data 3 giugno 1954, col quale, in attuazione della legge regionale 4 aprile 1956, n. 25 sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio,

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per le sedi vacanti nella provincia di Enna e ritenuto che il concorso stesso si è svolto nei modi prescritti dalla legge;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso, espresso dai concorrenti e ritenuta la regolarità della documentazione integrativa prodotta dagli stessi candidati entro i tre mesi dalla notifica dell'esito del concorso,

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate, sono nominati ufficiali sanitari delle stesse sedi, in via d'esperimento, per un biennio:

1) Falcidia Giuseppe Luca, con punti 405,71 su 600, sede di Nicosia,

2) Butera Calogero, 405,45 su 600, sede di Villarosa

3) Squillaci Raffaele, 383,20 su 600, sede di Nissoria;

4) Li Gotti Angelo, 370 61 su 600, sede di Barrafranca.

I predetti dovranno assumere servizio entro il 20 dicembre 1959

Il presente decreto sarà pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica e della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei quattro Comuni interessati.

Enna, addì 25 novembre 1959

Il prefetto DI FURIA

(6591)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n 1963 Div 3ª San, in data 5 marzo 1959, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta, vacante in provincia di La Spezia al 30 novembre 1958,

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto prefettizio n 16258 Div 3ª San, del 17 settembre 1959,

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1	Rosellini Fernanda	punti 62,26
2	Fresco Maria	» 61,48
3	Andreani Maria	» 59,46
4	Ascari Zuinella	» 57,84
5	Mosella Giovanna	» 56,26
6	Guccinelli Giovanna	» 52,17
7	Bindo Elisa	» 52,04
8	Palma Maria Luisa	» 52 —
9	Storti Giuseppina	» 51,65
10	Ferrari Gabriella	» 50,84
11	Gavaini Maria	» 50,10
12	Tusini Vanda	» 48 97
13	Antognetti Maria	» 48,59
14	Tartarini Giuseppina	» 48,02
15	Petacchi Alfonsina	» 46,62
16	Costa Carla	» 46,48
17	Coscia Cesarina	» 45,44

Ai sensi dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo Pretorio della Prefettura e del comune di Santo Stefano Magra

La Spezia, addì 2 dicembre 1959

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n 23249 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonae al concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Santo Stefano Magra alla data del 30 novembre 1958 bandito con decreto prefettizio n. 1963 Div. 3ª san del 5 marzo 1959,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, e il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

L'ostetrica Rosellini Fernanda, prima classificata nel concorso di cui in premessa, e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Santo Stefano Magra

Il sindaco del comune di Santo Stefano Magra e incaricato della esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Santo Stefano Magra.

La Spezia addì 2 dicembre 1959

Il prefetto MENEGHINI

(6651)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il roprio decreto n 12015 del 31 gennaio 1959 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario del comune di Cento, del Consorzio fra i comuni di Copparo e Ro e del Consorzio Formignana Jolanda di Savoia,

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto prefettizio numero 27236 del 25 giugno 1959,

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione giudicatrice,

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955,

Decreta·

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice·

1	Gamba dott Francesco	punti 151,265 su 200
2	Callegaro dott Antonio	» 135,96 »
3	Bonifaci dott Pietro	» 134,3455 »
4	Scapinelli dott Giacomo	» 122 257 »
5	Corsello dott Antonino	» 116,50 »
6	Orazi dott Franco	» 113 262 »

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quelli dei comuni di Cento, Copparo, Formignana, Ro e Jolanda di Savoia

Ferrara, addì 21 novembre 1959

Il prefetto. BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 45597 del 21 novembre 1959, con il quale e stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario del comune di Cento, del Consorzio fra i comuni di Copparo e Ro e del Consorzio Formignana Jolanda di Savoia;

Viste le domande dei concorrenti, dalle quali risultano le sedi da ciascuno richieste in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, il decreto del Presidente della Repubblica n 854 del 10 giugno 1955;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti di ufficiale sanitario del Comune e dei Consorzi a fianco indicati, e nominati, pertanto, ufficiali sanitari degli enti stessi:

1) Gamba dott Francesco: comune di Cento;

2) Callegaro dott Antonio: Consorzio comuni di Copparo e Ro

3) Bonifaci dott Pietro: Consorzio comuni di Formignana-Jolanda di Savoia

I predetti dovranno assumere servizio non oltre il 15 dicembre 1959

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi agli albi della Prefettura e dei comuni di Cento, Copparo, Formignana, Ro e Jolanda di Savoia.

Ferrara, addì 21 novembre 1959

Il prefetto BELLISARIO

(6555)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 32063/3ª San., in data 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 in data 4 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956;

Visti i decreti prefettizi n 32064/3ª San., in data 18 luglio 1959, n 39044/3ª San., in data 7 settembre 1959, n 43201/3ª San., in data 6 ottobre 1959 e n. 47524/3ª San., in data 5 novembre 1959, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra,

Considerato che il vincitore della condotta medica Grognardo-Morbello (Consorzio) ha rinunciato alla condotta assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Vista la lettera in data 21 novembre 1959, con la quale il dott Tullio Barberis dichiara di rinunciare alle condotte che gli venissero eventualmente assegnate,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta.

Il dott Clerici Livio è dichiarato vincitore della condotta medica Grognardo-Morbello (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 26 novembre 1959

Il prefetto. SARRO

(6652)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di *ufficiale sanitario* vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Premesso: che, essendo stata, con proprio decreto del 9 ottobre 1959, n. 3418, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1958, i tre candidati idonei primi graduati vennero, con decreto pari numero e data, nominati ufficiali sanitari, rispettivamente, dei comuni di Ostuni, San Vito dei Normanni e Latiano,

Che in seguito alla rinuncia del vincitore dott Tagarelli Donato, e del secondo graduato dott Giacovazzi Angelo, il posto di ufficiale sanitario del comune di Ostuni è stato attribuito, con proprio decreto del 24 corrente, n. 3921, al terzo graduato dott Nicolino Laudadio, il quale, pertanto, ha rinunciato al posto di ufficiale sanitario del comune di Latiano, al quale era stato nominato con il su citato decreto del 9 ottobre 1959,

Che il quarto graduato dott Modesti Giovanni, ha rinunciato alla nomina al posto di ufficiale sanitario del comune di Latiano, rimasto vacante,

Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Di Pierro Giuseppe, quinto graduato nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Latiano, alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, con lo stipendio ed indennità previste dal vigente regolamento organico del Comune

Egli dovrà assumere servizio entro il termine perentorio del 10 dicembre 1959

Il sindaco di Latiano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del Comune.

Brindisi, addì 24 novembre 1959

Il medico provinciale: BARNABA

(6650)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.